

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 81 del 29/07/2008

INDICE

- Art. 1— Oggetto*
- Art. 2— Principi ed obiettivi generali*
- Art. 3- Fase transitoria di rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande*
- Art. 4— Nuovi criteri di programmazione*
- Art. 5— Apertura nuovi esercizi*
- Art. 6— Requisiti per lo svolgimento dell'attività*
- Art. 7— Casi di divieto*
- Art. 8 - Autorizzazioni temporanee ed autorizzazioni stagionali*
- Art. 9— Attività non soggette ad autorizzazione*
- Art. 10 Ampliamento dei locali*
- Art. 11— Trasferimento di sede*
- Art. 12 — Subingresso*
- Art. 13 — Affidamento della gestione di reparti*
- Art. 14 — Decadenza dell 'autorizzazione*
- Art. 15 — Sospensione dell 'autorizzazione*
- Art. 16 — Pubblicità dei prezzi*
- Art. 17— Orario di apertura e chiusura degli esercizi*
- Art. 18 — Programmi di apertura per turno*
- Art. 19 Competenze dirigenziali*
- Art. 20 — Sanzioni*
- Art. 21— Norma di rinvio*
- Art. 22 - Entrata in vigore*

ART 1 - OGGETTO

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, con il presente regolamento il Comune di Civitavecchia, per l'esercizio delle proprie funzioni, disciplina le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di apertura e trasferimento relativamente ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi genere, di cui alla Legge Regionale n. 21 del 29/11/2006.

ART 2 — PRINCIPI ED OBIETTIVI GENERALI

1. Con il presente regolamento il Comune in ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, si pone come obiettivi prioritari:

- a) favorire l'attuazione del principio della libera concorrenza e del corretto funzionamento del mercato;
- b) favorire l'evoluzione e l'innovazione della rete comunale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per migliorare l'efficacia e la qualità del servizio al consumatore;
- c) valorizzare il ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- d) armonizzare ed integrare il settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
- e) integrare le suddette esigenze con gli interventi edificatori che verranno previsti dagli strumenti urbanistici

2. Con il presente regolamento il comune applica altresì i principi inerenti l'autocertificazione e la semplificazione delle procedure e del procedimento.

ART. 3- FASE TRANSITORIA DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Nell'intero territorio comunale e fino al 31/12/2008 sono rilasciabili agli esercenti attività artigianali di produzione di alimenti, in deroga ai parametri numerici vigenti e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 5, autorizzazioni alla somministrazione all'interno della struttura in cui viene svolta l'attività artigianale.

2. In relazione al carattere transitorio delle previsioni del presente articolo, il rilascio dell'autorizzazione prevista al comma 1 è consentito a favore dei soggetti che risultino iscritti all'Albo degli artigiani per la produzione di alimenti.

ART. 4 — NUOVI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE (PARAMETRI DI QUALITÀ)

1. A decorrere dal primo gennaio 2009 le attività di somministrazione di alimenti e bevande, relativamente alle nuove aperture, ampliamenti e trasferimenti, sono assoggettate al rispetto dei criteri di seguito indicati, a tutela della qualità del servizio da rendere all'utenza.

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli interessati dovranno dimostrare che il locale in cui verrà esercitata l'attività risponde ai seguenti requisiti:

- Coerenza tra struttura, arredi e contesto del luogo;
- Superficie di somministrazione di almeno mq. 1,5 per ogni posto a sedere;

- Servizi igienici a disposizione dei clienti in misura superiore a quelli richiesti dalla normativa;
- Impianto di aria condizionata conforme alle prescrizioni normative vigenti;
- Disponibilità di uno spazio espositivo accessibile al pubblico per l'inserimento di materiale promozionale del territorio.

3. Nella stessa istanza gli interessati dovranno inoltre dichiarare l'impegno a garantire la promozione dei prodotti tipici laziali

ART. 5 — APERTURA NUOVI ESERCIZI

1. L'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è possibile all'interno dell'intero territorio comunale, in conformità a criteri di programmazione basati sul rispetto dei parametri qualitativi di cui all'art. 4.

2. Ai sensi della L.R. 21/2006, lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, rientra nell'unica tipologia di "esercizio di somministrazione", diversificata unicamente dal possesso di autorizzazione sanitaria abilitante all'esercizio delle varie attività;

3. L'apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione comunale da richiedere utilizzando la modulistica adottata, nella quale dovranno essere indicati i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, come meglio specificati nella L.R. n. 21/2006, l'indicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività e l'attestazione della rispondenza dei locali ai requisiti di qualità di cui al precedente art. 4.

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione il Comune, nelle ipotesi previste dalla normativa, accerta la conformità dei locali ai criteri di sorvegliabilità (interna ed esterna) stabiliti dal D.M. 564/92 e successive comunicazioni, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

5. L'autorizzazione verrà rilasciata, in presenza dei requisiti morali e professionali, previo accertamento della garanzia della sorvegliabilità dei locali, del rispetto delle norme sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale e della conformità dei locali ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed è valida solo per il locale in essa indicato. La variazione della sede dell'esercizio è soggetta al rilascio di nuova autorizzazione.

7. Il titolare dell'autorizzazione, sia di nuova apertura che per trasferimento di sede di un esercizio in attività, è tenuto ad attivare l'esercizio entro 120 giorni dalla data di rilascio della stessa, salvo proroga adeguatamente motivata. La mancata attivazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 6 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato al possesso del requisito professionale, acquisito attraverso una delle seguenti modalità:

- a) aver frequentato con esito positivo gli appositi percorsi formativi, ovvero un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in

qualità di coadiutore familiare, comprovate dall' iscrizione all'istituto nazionale di previdenza sociale o, se trattasi di socio di società a responsabilità limitata, aver prestato la propria opera per ugual periodo in ambito aziendale con carattere di prevalenza e abitualità.

c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio, legge n. 426/1971 e successive modifiche, per, attività di somministrazione di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente delegata all'attività di somministrazione.

Art. 7— CASI DI DIVIETO

1. Non possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a *tre anni*;

b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale, per delitti commessi *in stato* di ubriachezza o in stato intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale;

d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione applicate nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza o per la pubblica moralità (art. 3 L. 1423/1956 e successive modificazioni) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste nelle disposizioni contro la mafia (L. 575/1965 e successive modifiche), ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

e) hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

2. Nei casi sopra elencati, il divieto di svolgere attività di somministrazione è relativo ad un periodo di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalla emanazione del decreto di chiusura del fallimento.

ART. 8 — AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ED AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Attività temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il Dirigente può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, la cui validità è limitata ai soli giorni delle manifestazioni, fatto salvo il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Attività stagionali

3. L'esercizio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 5.

4. Per attività di alimenti e bevande esercitata in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni 60 e non superiore a giorni 180, nel periodo compreso tra 1° aprile ed il 30 settembre di ciascun anno solare.

5. Le autorizzazioni stagionali sono soggette a rinnovo, in capo al medesimo soggetto, nel caso in cui non vengano meno i motivi e le circostanze che ne hanno consentito il rilascio originario.

Art. 9 ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono escluse dalle attività soggette ad autorizzazione comunale e sottoposte a denuncia inizio attività, le attività che consentono la somministrazione di alimenti e bevande:

- a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, che non siano occasionali o stagionali e che utilizzano per tali attività una superficie pari ad almeno tre quarti della struttura a disposizione, con esclusione degli spazi accessori. Non rientrano tra queste attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento anche se eseguita dal vivo;
- b) in locali, con superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, situati all'interno delle aree di servizio di strade extraurbane principali e delle autostrade, in conformità alla legge regionale vigente in materia di distribuzione dei carburanti;
- c) al domicilio del consumatore;
- d) in locali non aventi accesso diretto alla pubblica via situati all'interno degli alberghi, pensioni e locande, per le prestazioni riservate agli alloggiati e loro ospiti, ed in altri complessi ricettivi;
- e) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- f) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti, imprese pubbliche e private;
- g) negli spacci annessi a circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, strutture di accoglienza per immigrati, rifugiati e profughi e strutture similari;
- i) nei mezzi di trasporto pubblico;
- l) in locali situati all'interno di medie e grandi strutture di vendita, di cui all'art. 24, comma 1, lettere b) e c) della L.R. n. 33/99 e successive modifiche;
- m) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso, disciplinati dalla L.R. n. 74/1984;
- n) mediante distributori automatici posti in locali non esclusivamente destinati a tale scopo;
- o) nelle imprese agrituristiche.

Art. 10 — AMPLIAMENTO DEI LOCALI

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione è soggetto a semplice comunicazione scritta al Comune, nella quale il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d'uso, i regolamenti di polizia urbana e di igiene sanitaria nonché la conformità dei locali ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.

2. L'ampliamento può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.

Art. 11— TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione è attività soggetta ad autorizzazione del comune ed i nuovi locali sono sottoposti, come nei casi di apertura ed ampliamento, al rispetto delle norme sanitarie, di impatto acustico, di destinazione commerciale, di sorvegliabilità e di conformità ai parametri di qualità previsti nei nuovi criteri di programmazione.
2. L'istanza di autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere presentata solo dopo che l'attività che si trasferisce è stata effettivamente esercitata per almeno sessanta giorni.
3. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso, che richieda il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova sede entro la data di scadenza della sospensione.
4. Qualora tale periodo sia insufficiente, è consentito, per comprovata necessità, richiedere la concessione di ulteriore periodo di sospensione: scaduto tale termine senza che sia stato attivato l'esercizio nella nuova sede, l'autorizzazione decade.

Art 12 — SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la reintestazione al subentrante dell'autorizzazione stessa, a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione, deve esserne data comunicazione al comune. La comunicazione di reintestazione ha efficacia immediata nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, mediante presentazione del contratto stipulato a norma dell'art. 2556 c.c.
3. Il subentrante può proseguire l'attività dell'esercizio senza attendere la reintestazione dell'autorizzazione, se l'esercizio è attivo, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.
4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società, possono richiedere la reintestazione dell'autorizzazione entro il termine di un anno dalla morte del titolare. Il termine può essere prorogato solo in comprovati casi di forza maggiore.
5. L'erede, il rappresentante degli eredi o il legale rappresentante della società, devono possedere requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti suddetti hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività, può cederla ad altri ed il comune provvederà alla reintestazione, ai sensi del comma 2.
6. In caso di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'azienda è fatto obbligo all'esercente di continuare l'attività dell'azienda nei locali oggetto dell'autorizzazione in cui subentra e, qualora l'attività fosse sospesa, dovrà riattivarla all'interno del periodo massimo concesso dalla legge per la sospensione (12 mesi), eventualmente prorogato per comprovata necessità, pena la decadenza.
7. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto entro 60 giorni dalla cessazione a darne comunicazione scritta al Comune.

Art. 13 — AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI REPARTI

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti morali e professionali, dandone apposita comunicazione al comune.
2. Il titolare che non abbia provveduto a tale comunicazione risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
3. Il gestore a cui è stato affidato uno o più reparti è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. Il reparto affidato in gestione deve essere collegato strutturalmente con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Art. 14 — DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è dichiarata decaduta:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga su motivata istanza in caso di comprovata necessità;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della L.R. n. 21/06;
 - d) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzioni incendi;
 - e) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede entro sei mesi, salvo proroga per comprovata necessità e motivata istanza;
 - f) quando, in caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività, nei termini previsti dal presente regolamento.
2. La proroga di cui al comma 1 lett. a) ed e) non è concessa in caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 15 — SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa:
 - a) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario;
 - b) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicità dei prezzi

Art. 16 — PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Nei locali di somministrazione di alimenti e bevande i prezzi devono essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposite tabelle, sia all'interno che all'esterno del locale, o comunque in modo tale che siano leggibili dall'esterno, per tutte le attività di ristorazione ad esclusione della carta dei vini.
2. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella o listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve contenere ulteriori chiare indicazioni circa la componente del servizio. E' fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per il coperto.
3. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con la formula a "prezzo fisso", questo è considerato comprensivo dei costi del servizio, delle bevande e di quant'altro sia compreso nell'offerta al pubblico e appositamente pubblicizzato.
4. Nel caso di vendita per asporto, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere note al pubblico il prezzo dei prodotti destinati a tale vendita, mediante cartello o altro mezzo idoneo, salvo il caso in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e visibile sui prodotti stessi.

Art. 17 — ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI

1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione può essere liberamente individuato dagli esercenti, tra il minimo ed il massimo di ore stabilite per Legge nell'arco della giornata, all'interno della fascia oraria annualmente definita con ordinanza sindacale.
2. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune l'orario adottato e renderlo pubblico mediante esposizione ben visibile di apposito cartello.
3. I titolari degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono tenere aperta l'attività per l'intero arco della settimana. Qualora gli stessi si avvalgano della facoltà di chiusura per uno, o per più giorni della settimana, liberamente scelti, dovranno darne comunicazione al Comune ed esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile, un cartello contenente indicazioni sul giorno/giorni di chiusura prescelti e relativi periodi.
4. In caso di apertura dell'attività per l'intero arco della settimana dovrà in ogni caso essere garantito, nel rispetto delle norme contrattuali, il riposo settimanale al personale dipendente.
5. E' fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi di vendere alcolici e superalcolici da asporto, in contenitori di vetro o lattine, dopo le ore 22, nei giorni festivi e prefestivi.
6. E' fatto divieto di somministrare bevande alcoliche dopo le ore 2,00 di notte negli esercizi in cui la somministrazione si svolge congiuntamente all'intrattenimento (legge n. 160/07).

Art. 18 PROGRAMMAZIONE DI APERTURA PER TURNO

1. Al fine di assicurare all'utenza, in particolare nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, è data facoltà al Sindaco di predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione, sentito il parere delle organizzazioni indicate nell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 21/06;
2. Gli esercenti dovranno rendere noti al pubblico i turni obbligatori di apertura dell'attività mediante l'esposizione di apposito cartello, ben visibile all'esterno dell'esercizio, con un anticipo di almeno venti giorni.

Art. 19 — COMPETENZE DIRIGENZIALI

1. Il Dirigente del Servizio competente provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.
2. Gli atti dirigenziali saranno opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.
3. Al Dirigente del Servizio spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi e ogni altro atto gestionale inerente la materia.

Art. 20 — SANZIONI

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione senza autorizzazione per nuovo esercizio, trasferimento, ampliamento o subingresso non comunicato nei termini, ovvero quando l'autorizzazione questa sia revocata o sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (art. 17 bis, comma 1, regio decreto n. 773/1931 e successive modifiche), e, con provvedimento motivato, all'ordine di cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, alla sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostri di aver ottemperato alle prescrizioni.
2. Chiunque violi le disposizioni in ordine alla pubblicità dei prezzi, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 17 bis, comma 3, regio decreto n. 773/1931 e successive modifiche).
3. Nei casi di violazione di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773/1931 e successive modifiche.
4. Chiunque venga meno alle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 17 e in caso di recidiva delle disposizioni dell'art. 17, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (art. 17 bis, comma 1, regio decreto n. 773/1931 e successive modifiche).
5. Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono tenuti al controllo del rispetto delle norme del presente regolamento e delle prescrizioni imposte dalla legge, nonché di provvedere all'irrogazione e alla riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 21— NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa recata della L.R. n. 21/06 e successivi provvedimenti regionali in materia

Art: 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore della data di esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione normativa con esso contrastante.